

Respinto il ricorso delle associazioni di protezione ambientale nazionale avverso il Calendario venatorio stagionale per questioni relative alle specie cacciabili e i periodi di attività venatoria

T.A.R. Umbria, Sez. I 1° ottobre 2024, n. 670 - Ungari, pres.; De Grazia, est. - Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U. O.d.v. ed a. (avv. Filippini) c. Regione Umbria (avv.ti Benci, Gobbo e Ricci) ed a.

Caccia - Calendario venatorio stagione 2024/2025 - Associazioni di protezione ambientale nazionale - Questioni relative alle specie cacciabili e ai periodi di attività venatoria - Annullamento - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato e depositato il 25.08.2024, la LIPU, il WWF Italia, la Lega anti vivisezione, l'Ente nazionale protezione animali e la Lega nazionale per la difesa del cane (enti riconosciuti ai sensi degli artt. 13 e 18, co. 5, della legge n. 349/1986 come associazioni di protezione ambientale nazionale) hanno impugnato le delibere indicate in epigrafe, con le quali è stato approvato e successivamente modificato il calendario venatorio della Regione Umbria per la stagione 2024/2025, sotto due aspetti:

- a) la previsione della giornata di caccia in c.d. pre-apertura alla tortora selvatica (*Streptopelia turtur*) in data 1 settembre 2024 e della cacciabilità dello stesso volatile nel corso della stagione venatoria;
- b) la fissazione al 31 gennaio 2025, anziché alle date (antecedenti) indicate nei cc.dd. *Key Concepts* e nel parere sul calendario venatorio formulato dall'ISPRA con nota prot. n. 31279 del 4.06.2024, della data di chiusura della caccia per alcune specie (turdidi, uccelli acquatici, beccaccia) che in quel periodo si troverebbero già in fase di migrazione prenuziale.

Con lo stesso ricorso, le associazioni istanti hanno chiesto la sospensione cautelare *in parte qua* degli atti impugnati e, limitatamente alla previsione della pre-apertura della caccia alla tortora selvatica nella giornata del 1 settembre 2024, oggetto del primo motivo, hanno chiesto la concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56 cod. proc. amm.

2. – La Regione Umbria si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

3. – Hanno spiegato interventi *ad opponendum* l'Associazione nazionale Libera caccia, la delegazione regionale dell'Umbria dell'Unione nazionale Enalcaccia, pesca e tiro, l'associazione Caccia pesca ambiente Umbria, la Federazione italiana della caccia e Federcaccia Umbra.

4. – Con decreto n. 53 del 28 agosto 2024, il Presidente di questo Tribunale amministrativo regionale ha accolto l'istanza di sospensione cautelare urgente della parte del calendario venatorio della Regione Umbria relativa alla pre-apertura della caccia alla tortora selvatica nella giornata del 1 settembre 2024.

5. – Alla camera di consiglio del 24 settembre 2024, viste anche le eccezioni di parziale improcedibilità del ricorso sollevate nelle memorie della Regione Umbria e della Federazione italiana della caccia, il collegio ha chiesto alle parti chiarimenti sulla persistenza dell'interesse alla decisione con riguardo al primo motivo, relativo alla previsione della pre-apertura della caccia alla tortora selvatica.

Il collegio ha poi rappresentato alle parti la possibilità della definizione del giudizio all'esito dell'udienza cautelare e le ha sentite sul punto.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

6. – Ferme restando le ragioni che hanno indotto il Presidente di questo Tribunale alla sospensione cautelare urgente della previsione della pre-apertura della caccia alla tortora selvatica nella giornata del 1 settembre 2024, ragioni esaurientemente esposte nel decreto n. 53 del 28 agosto 2024 e che devono essere in questa sede integralmente confermate, il collegio ritiene che, per effetto della sospensione monocratica di quella parte del calendario venatorio, sia ormai venuto meno l'interesse delle associazioni ricorrenti alla decisione del primo motivo di ricorso.

Dalla rubrica del motivo parrebbe che l'intenzione delle associazioni ricorrenti sia quella di censurare non solo la pre-apertura della caccia alla tortora selvatica nella giornata del 1 settembre 2024, ma anche la cacciabilità nello stesso volatile nel corso della stagione venatoria.

Dall'esame delle delibere impugnate, però, si evince chiaramente che la possibilità del prelievo venatorio della tortora selvatica era limitata alla sola giornata in pre-apertura del 1 settembre 2024.

E infatti:

- con la delibera della Giunta regionale n. 408 del 2.05.2024 la Regione ha fissato al 15 settembre l'inizio della stagione venatoria, prevedendo la pre-apertura di una sola giornata (1 settembre) per la specie tortora selvatica;
- la delibera della Giunta regionale n. 573 del 19.06.2024, di approvazione del calendario venatorio, fa riferimento alla

tortora selvatica subordinando la sua presenza nel calendario venatorio 2024/2025 al pronunciamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e prevedendo le condizioni per l'esercizio del prelievo da parte dei cacciatori (possessione delle credenziali di accesso all'applicativo web ove inserire obbligatoriamente tutti i capi abbattuti; limitazioni del carniere per la specie tortora selvatica);

- la delibera della Giunta regionale n. 717 del 24.07.2024 non contiene specifiche disposizioni in ordine alla cacciabilità della tortora selvatica;

- la delibera della Giunta regionale n. 789 del 7.08.2024 "preadotta", per quello che qui interessa, le seguenti modifiche al calendario venatorio 2024/2025:

a) la sostituzione del punto 1) della lett. A) del calendario già approvato, con conseguente cacciabilità, il giorno 1 settembre 2024, con l'osservanza delle prescrizioni indicate, solo della tortora selvatica, della cornacchia grigia, della gazza, della ghiandaia e del piccione di città;

b) la sostituzione del punto 6) della lett. A) del calendario già approvato, con conseguente cacciabilità dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 delle specie alzavola, marzaiola, germano reale, colombaccio, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, mestolone, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe;

c) l'inserimento del punto 6-bis) nella lettera A) del calendario già approvato, con conseguente riapertura del prelievo venatorio della cornacchia grigia, della gazza e della ghiandaia dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025;

d) la sostituzione del primo periodo della lett. C) del calendario venatorio già approvato, prevedendosi così che «Nel mese di settembre, la caccia è consentita i giorni: domenica 1 (esclusivamente tortora selvatica, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e piccione di città), domenica 15, mercoledì 18, sabato 21, domenica 22, mercoledì 25, sabato 28, domenica 29; per la restante stagione venatoria, la caccia è consentita per tre giorni alla settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì».

Se ne deve trarre la conclusione che, non essendovi giorni tra il 1 settembre e il 15 settembre durante i quali la caccia è consentita ed essendo la stessa dal 15 settembre in avanti permessa solo per le specie di cui ai punti 6) e 6-bis) (in quest'ultimo caso solo a partire dal 2 ottobre), secondo il calendario venatorio approvato dalla Regione Umbria la tortora selvatica avrebbe potuto essere cacciata solo il 1 settembre, e non nel corso della restante parte della stagione.

Dunque, per effetto della sospensione del prelievo venatorio in pre-apertura, disposta con il decreto presidenziale n. 53 del 28 agosto 2024, la cacciabilità della tortora selvatica è definitivamente venuta meno nella stagione 2024/2025, con conseguente improcedibilità del primo motivo di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

7. – Con riguardo alle censure affidate al secondo motivo di ricorso, devono farsi le osservazioni che seguono.

7.1. – Le associazioni ricorrenti criticano la scelta della Regione Umbria di fissare al 30 gennaio 2025 la chiusura della caccia ai turdidi (tordo bottaccio, tordo sassello, cesena), agli uccelli acquatici (beccaccino, frullino, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, alzavola, marzaiola, fischione, codone, canapiglia, germano reale, mestolone) e alla beccaccia.

Premesso che l'art. 18, co. 1-bis, della legge n. 157/1992, introdotto in attuazione della direttiva 79/409/CEE del 2.04.1979, vieta il prelievo venatorio durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, gli enti ricorrenti sostengono che la scelta della Regione di stabilire nella data del 30 gennaio la chiusura della caccia per le specie sopra indicate si sarebbe basata su riferimenti scientifici che non fanno riferimento al territorio regionale umbro e che sarebbero superati dagli studi su cui si fonda il parere prot. n. 31279 del 4.06.2024, con il quale l'ISPRA, sulla base dell'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021, aveva consigliato di disporre la chiusura della caccia per gli uccelli acquatici alla data del 9 gennaio 2025 in ragione dell'inizio della migrazione prenuziale dell'alzavola (o, al più tardi, del 20 gennaio 2025), per la beccaccia alla data del 30 dicembre 2024 e per i turdidi a quella del 9 gennaio 2025 (in ragione del buono stato di conservazione del tordo bottaccio, che altrimenti avrebbe potuto essere cacciato solo fino al 30 dicembre 2024, visto che i *Key Concepts* indicano per esso nella prima decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale).

Gli enti ricorrenti, quindi, sostengono che l'Amministrazione regionale, nel disattendere il parere dell'ISPRA, avrebbe illegittimamente assunto a fondamento delle proprie scelte dati e studi sui periodi di migrazione prenuziale ormai obsoleti e superati dai successivi studi tecnico-scientifici.

Sotto altro profilo, le associazioni ricorrenti si dolgono del fatto che la scelta della chiusura della stagione di caccia per le succitate specie non terrebbe conto del fatto che l'Amministrazione regionale non disporrebbe di dati aggiornati relativi alla popolazione faunistica locale, dal momento che dalla stagione venatoria 2018/2019 la Regione sarebbe inadempiente rispetto alla lettura dei tesserini venatori.

7.2. – Secondo l'Amministrazione resistente e le parti intervenute *ad opponendum*, invece, la Regione Umbria si sarebbe legittimamente discostata dal parere (obbligatorio ma non vincolante) dell'ISPRA, ponendo a fondamento delle proprie scelte, anche in ordine alla chiusura della stagione venatoria 2024/2025 per le specie sopra indicate, dati e studi scientifici più aggiornati di quelli su cui si basano il parere dell'Istituto e l'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021.

7.3. – Deve premettersi che le specie cacciabili e i periodi di attività venatoria sono disciplinati dall'art. 18 della legge n. 157/1992 che, dopo aver individuato, al comma 1, per singola specie, i periodi per l'esercizio venatorio, al successivo comma 2 attribuisce alle regioni la funzione di programmazione dell'attività venatoria mediante la pubblicazione, entro

il 15 giugno di ogni anno, del calendario regionale e del regolamento relativi all'intera annata venatoria. Nella elaborazione del calendario venatorio devono essere rispettate le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 3 dell'art. 18. Per quanto qui di più vicino interesse, il comma 1-bis, inserito nell'ordito normativo in attuazione dell'art. 7, par. 4, della direttiva 79/409/CEE, poi trasfuso nell'art. 7, par. 4, secondo comma, della direttiva 2009/147/CE, dispone che *«L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»*.

I calendari venatori sono adottati previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

A differenza del parere da acquisire ai fini della posticipazione dei termini di apertura della stagione venatoria, parere al quale le regioni *«devono uniformarsi»*, i pareri dello ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio previsti per l'approvazione dei calendari venatori che si mantengano entro i termini di cui ai commi 1 e 1-bis sono obbligatori, ma non vincolanti.

La natura non vincolante dei pareri da ultimo menzionati, già evidenziata dalla giurisprudenza (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 11 ottobre 2021, n. 2203; T.A.R. Piemonte, sez. II, 20 novembre 2017, n. 1235; TAR Umbria, 26 maggio 2022, n. 341; Id., 1 giugno 2015, n. 229), è oggi (a seguito della novella introdotta con l'art. 11-bis, co. 1, lett. a), del decreto legge n. 104/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2023) espressamente stabilita dalla legge, che prevede che da detti pareri *«le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione»*.

7.4. – Con riguardo al tema della migrazione prenuziale degli uccelli, l'art. 16, par. 1, della direttiva 2009/147/CE dispone che *«La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico»* e dalla giurisprudenza delle corti dell'Unione europea (cfr. Tribunale I grado UE, sez. IV, 26 ottobre 2017, in cause T-562/15 e T-570/15) si evince che il comitato al quale la citata disposizione fa riferimento è il Comitato ORNIS (Committee for the adaptation to scientific and technical progress of the directive on conservation of wild birds), composto da rappresentanti degli Stati membri e da un rappresentante della Commissione europea, sulla base dei cui lavori è elaborato il documento volto a definire i *Key Concepts* per l'individuazione dei periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale delle varie specie di uccelli ai fini dell'art. 7, par. 4, secondo comma, della suddetta direttiva.

In riferimento alla questione dell'efficacia dei *Key Concepts* così definiti, la stessa giurisprudenza unionale sopra citata ha peraltro sottolineato che *«i dati impiegati dal comitato ORNIS non hanno carattere giuridicamente vincolante ma possono, tutt'al più, costituire, in ragione dell'autorità scientifica di cui godono i lavori di detto comitato e a meno che non venga fornita prova scientifica contraria, una base di riferimento per valutare se una regola sia conforme ad una determinata disposizione della direttiva 2009/147»*.

Nello stesso solco si colloca la giurisprudenza amministrativa interna (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7182; Id., 22 giugno 2018, n. 3852), che ha evidenziato che i *Key Concepts*, in quanto intesi ad elaborare un "metodo" efficace di tutela dell'avifauna nei periodi in questione e consistenti in un compendio "informativo" elaborato sulla scorta dei dati e delle acquisizioni scientifiche che sono alla base della loro formulazione, consentono allo Stato membro – o all'autorità deputata al suo interno alla predisposizione dei calendari venatori – di dimostrare che in determinati periodi non si verifica la migrazione prenuziale della specie considerata, dovendo dunque assegnarsi ai *Key Concepts* valenza statistica di tipo probabilistico prudenziale, suscettibile di prova contraria sulla scorta di elementi idonei ad evidenziare tempistiche riproduttive diverse.

7.5. – Fatte tutte queste premesse, occorre a questo punto rilevare che nel documento istruttorio allegato alle delibere di approvazione del calendario venatorio (e, in particolare, alla deliberazione n. 573 del 19.06.2024), l'Amministrazione regionale ha analiticamente spiegato le ragioni che, con riguardo alla data di chiusura della stagione venatoria in relazione ai turdidi, agli uccelli acquatici ed alla beccaccia, l'hanno indotta a discostarsi dal parere dell'ISPRA n. 31279 del 4.06.2024.

Limitando i riferimenti a quanto qui di interesse, dal documento istruttorio allegato alla deliberazione n. 573 del 2024 si evince che:

i) quanto all'alzavola (pagg. 15 e 17), il periodo della migrazione di ritorno (tra febbraio e aprile con la massima consistenza a marzo) è stato determinato sulla base del dossier ISPRA *«Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio»* del gennaio 2009 e di studi scientifici (*«Spring migratory routes and stopover duration of satellitetracked Eurasian Teals Anas crecca wintering in Italy»* di Giunchi e altri del 2018; *«Simpler methods can outperform more sophisticated ones when assessing bird migration starting date»* di Cerritelli e altri del 2020) successivi ai riferimenti bibliografici, pubblicati tra il 1992 e il 1999, presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021; inoltre, nel documento si evidenzia che negli altri Stati europei la migrazione prenuziale inizia a febbraio (salvo che per Portogallo e Spagna meridionale, nei quali comincia nella terza decade di gennaio) e che i *Key Concepts* del 2014 indicavano nella terza decade di gennaio l'inizio della migrazione di ritorno;

ii) quanto alla canapiglia (pag. 15), viene evidenziato che l'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021 indica nella terza decade di gennaio l'inizio della migrazione prenuziale, potendo pertanto essere applicata la c.d. "soprapposizione" (ovvero la possibilità di prolungare la caccia per una decade successiva rispetto alla fase propriamente prenuziale);

iii) quanto alla folaga (pagg. 16 e 17-18), il periodo della migrazione prenuziale (tra febbraio e aprile) è stato determinato sulla base delle indicazioni contenute nel già citato *dossier* ISPRA del 2009, mentre l'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021 fa riferimento a studi scientifici pubblicati tra il 1986 e il 2008;

iv) quanto alla gallinella d'acqua (pagg. 16-17), il periodo della migrazione prenuziale (nella prima decade di marzo) è stato determinato sulla base delle indicazioni contenute nei *Key Concepts* del 2014, mentre l'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021, nel quale l'inizio della migrazione è anticipato nella terza decade di gennaio, si fonda su studi pubblicati tra il 1986 e il 1999, prima della pubblicazione dei *Key Concepts* 2014;

v) quanto al codone (pag. 17), la stima dell'inizio del periodo di migrazione prenuziale (nella seconda decade di febbraio) è supportata da pubblicazioni scientifiche del 2018 (come "*Fenologia della migrazione del Codone (Anas acuta)*" di Bocchini), successive ai lavori (pubblicati tra il 1986 e il 2004) su cui si fonda l'individuazione dell'inizio del periodo di migrazione (terza decade di gennaio) contenuta nell'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021;

vi) quanto al fischione, al mestolone, alla marzaiola, al beccaccino, al porciglione e al frullino (pag. 18), il documento istruttorio evidenzia che l'aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021 indica, per queste specie, l'inizio della migrazione prenuziale in periodi successivi al 30 gennaio, ed in effetti nelle schede del documento *Key Concepts* relative alle diverse specie, allegate agli atti di causa, viene a tal fine indicata la prima decade di febbraio per il mestolone e il frullino, la terza decade di febbraio per il fischione e il porciglione, mentre per il beccaccino viene indicata la terza decade di gennaio, con la precisazione che per tale specie l'inizio della migrazione prenuziale è segnalato nel mese di febbraio in Spagna e nel mese di marzo negli altri Stati;

vii) quanto al germano reale (pagg. 18-19), la scelta della chiusura della stagione venatoria al 30 gennaio si basa sul buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, sui dati del già citato *dossier* ISPRA del 2009 e sulla considerazione della necessità, posta dalla "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", di uniformare la chiusura della caccia della specie in questione a quella delle altre anatre;

viii) quanto alla beccaccia (pagg. 19-22), la scelta di consentire il prelievo venatorio fino al 30 gennaio si fonda sulle seguenti considerazioni: secondo i rapporti e le classificazioni ufficiali, la specie non è a rischio e che la sua consistenza demografica è stabile, sia in Europa che a livello globale; l'inizio della migrazione prenuziale è stimabile, a seconda delle diverse fonti di documentazione citate, tra febbraio e la prima decade di marzo (vengono citati i *Key Concepts* europei del 2021; i dati del "*Monitoraggio della presenza della beccaccia nella tenuta di San Rossore (anni 2010-2013)*" dell'Università di Pisa; i dati del "*Secondo Atlante ornitologico dell'Umbria – Distribuzione regionale degli uccelli nidificanti e svernanti 2012-2017*" di Velatta e altri del 2019; i dati del rapporto "*Satellite telemetry of Woodcock wintering in Italy: first data*" di Sorrenti e altri del 2013; i risultati della ricerca condotta dalla Regione Umbria in collaborazione con l'ISPRA attraverso telemetria satellitare; lo studio sulla migrazione della beccaccia eseguito con telemetria satellitare presentato al Congresso internazionale del Gruppo di lavoro su beccaccia e beccaccini di Westland International "*Migration and movements of Eurasian Woodcock Scolopax rusticola wintering in Italy: results of a five-year project based on satellite tracking*" di Tedeschi e altri del 2019 e del conseguente articolo pubblicato sulla rivista *Current Zoology* nel 2019 con il titolo "*Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian woodcock*"; le conferme avute dalla prosecuzione dello studio mediante telemetria satellitare nel 2019; i dati riportati nel già citato *dossier* ISPRA del 2009); il mese di gennaio, che non è periodo di migrazione prenuziale, è da considerarsi critico per la beccaccia in ragione di fattori ambientali, per fronteggiare i quali la Regione ha introdotto nel calendario venatorio uno specifico punto (A9) che prevede la sospensione del prelievo in occasione del verificarsi di ondate di gelo;

ix) quanto alla cesena (pagg. 22-23), la scelta di consentire il prelievo venatorio fino al 30 gennaio si fonda, oltre che sul buono stato di conservazione della specie a livello europeo (come da fonte Birdlife International 2007), su quanto riportato nella "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42*", nella quale si legge che i dati trasmessi alla Commissione europea dall'INFS (oggi ISPRA) «testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'«*Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)*», e inoltre sui dati forniti dall'INFS nella pubblicazione del 1999 "*Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994*", sui dati contenuti nella pubblicazione INFS "*Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica dei Passeriformi*" di Licheri e altri del 2002, sui dati del *dossier* ISPRA del 2009 già più volte citato, sulla bibliografia citata nella "*Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento 'Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC*" di Andreotti e altri del 2004, sui dati riportati nella "*Ricerca nazionale sulla migrazione dell'avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l'anno 2007*" e sul parere ISPRA del 3.07.2020;

x) quanto al tordo bottaccio (pagg. 24-25), la scelta della chiusura della stagione venatoria al 30 gennaio si basa, oltre che sul buono stato di conservazione della specie a livello europeo (come da fonte Birdlife International 2007), sui dati riportati in diversi studi e pubblicazioni che stimano in prevalenza nel mese di febbraio l'inizio della migrazione prenuziale del volatile (tra gli altri: pubblicazione INFS del 1999 "*Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994*"; ricerca "*Movimenti del tordo bottaccio Turdus philomelos in*

Umbria durante il periodo invernale e primaverile” presentata al XIX Convegno italiano di Ornitologia del 2017; pubblicazione ISPRA “*Atlante della migrazione degli uccelli in Italia*” di Spina e altri del 2008; dossier ISPRA del 2009, già citato; bibliografia citata nella “*Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento ‘Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC’*” a cura di Andreotti e altri del 2004; dati riportati nella “*Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007*”; dati raccolti dall’Osservatorio faunistico regionale nelle attività di inanellamento; “*Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia*” citati nel parere ISPRA del 3.07.2020; parere ISPRA del 3.07.2020);

xi) quanto, infine, al tordo sassello (pagg. 25-26), la scelta della chiusura della stagione venatoria al 30 gennaio si basa sui dati riportati in diversi studi e pubblicazioni che stimano in prevalenza nel mese di febbraio l’inizio della migrazione prenuziale dell’uccello (la pubblicazione “*Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*” di Andreotti e altri del 2011; i dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “*Atlante della migrazione degli uccelli in Italia*” di Spina e altri del 2008; il dossier ISPRA del 2009 già più volte citato; la bibliografia citata nella “*Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento ‘Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC’*” a cura di Andreotti e altri del 2004; i dati riportati nella “*Ricerca nazionale sulla migrazione dell’avifauna Sky-way project – Analisi statistica per l’anno 2007*”; i “*Dati degli abbattimenti desunti dai tesserini di caccia*” citati nel parere ISPRA del 3.07.2020) e sul fatto che, anche stimando nella terza decade di gennaio l’inizio della migrazione prenuziale, in considerazione dei dati scientifici citati e dei dati a livello regionale, potrebbe ammettersi la sovrapposizione di una decade consentita dal documento “*Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 77/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*”.

7.6. – Nel ricorso oggi all’esame non viene mossa alcuna specifica contestazione alle motivazioni sopra sintetizzate ed alla documentazione scientifica, riferita alle singole specie di uccelli migratori, portate dalla Regione Umbria nel documento istruttorio allegato alla deliberazione n. 573 del 19.06.2024 a supporto della propria scelta di disattendere il parere dell’ISPRA.

Potendo la Regione discostarsi, fornendo adeguata motivazione, tanto dal parere dell’ISPRA quanto dai *Key Concepts* nello stesso richiamati, gravava sulle associazioni ricorrenti l’onere di esaminare ed eventualmente contestare, specie per specie, le argomentazioni scientifiche e giuridico-amministrative portate a supporto delle determinazioni regionali.

Tale onere non può dirsi assolto con il solo richiamo alle decadi della migrazione prenuziale indicate nel parere dell’ISPRA del 4.06.2024 e nell’aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021. Anche la censura con la quale le associazioni ricorrenti si dolgono della vetustà dei dati e degli studi richiamati dalla Regione nel documento istruttorio allegato alla delibera impugnata è destituita di fondamento, avendo l’Amministrazione fatto riferimento a pubblicazioni e dati più recenti rispetto a quelli sui quali si fonda l’aggiornamento dei *Key Concepts* del 2021, richiamato nel parere dell’ISPRA.

7.7. – Infine, anche la censura che fa leva sulle inadempienze della Regione Umbria rispetto alla lettura dei tesserini venatori è, secondo il collegio, fuori centro.

Come già evidenziato nel decreto presidenziale n. 53 del 28 agosto 2024, citando la nota ISPRA prot. n. 31279 del 4.06.2024, «*lo stato di conservazione di una determinata popolazione e il suo rischio di vulnerabilità dovuto a determinate minacce possano risultare anche significativamente diversi in funzione dell’ambito geografico e temporale considerato, compreso quello regionale. Ciò può accadere in particolare nel caso degli uccelli migratori, i quali per loro natura, con periodicità stagionale, compiono spostamenti anche dell’ordine di migliaia di chilometri attraversando territori molto diversi sotto il profilo non solo ambientale ma anche del regime di tutela accordato dalle norme locali e dei fattori di minaccia. In questi casi, la valutazione in ordine alla cacciabilità o meno di una determinata specie deve tenere in debito conto una pluralità di fattori non circoscrivibili al solo ambito locale proprio di una data regione, ma devono derivare da una valutazione che tenga in debita considerazione anche i fattori di minaccia che agiscono sullo stato di conservazione a scala di intero areale distributivo. In questo senso appare importante la valutazione tecnica del loro status di conservazione generale*».

Da tale considerazione discende che anche l’ipotizzata inadempienza rispetto alla lettura dei tesserini venatori da parte dell’Amministrazione resistente all’interno del territorio regionale umbro non è sufficiente, da sola, a mettere in discussione i dati ricavabili dalle ricerche e dagli studi scientifici richiamati nei provvedimenti impugnati sui quali si fondano le valutazioni relative all’inizio della migrazione prenuziale delle diverse specie su cui si appuntano i rilievi di parte ricorrente.

8. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quanto al primo motivo, mentre con riguardo al secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato nel merito.

9. – Il complessivo esito della controversia (che ha visto le doglianze di cui al primo motivo di ricorso positivamente apprezzate da questo Tribunale, seppure in fase cautelare monocratica) e la complessità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

(Omissis)